

(N. 2035)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO e RUFFILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1986

Modifica dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente la domanda di riscatto di servizi per il collocamento a riposo dei dipendenti statali

ONOREVOLI SENATORI. — Con il primo comma dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 il termine per la presentazione della domanda di computo dei servizi, già fissato dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, in tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, è stato ridotto a due anni, in considerazione del grado di efficienza raggiunto dall'Amministrazione.

Sono ormai trascorsi più di dieci anni dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 e l'attuale civiltà tecnologica, basata sulle sofisticate apparecchiature elettroniche, può consentirci oggi di raggiungere tempestivamente, addirittura in tempo reale, la definizione della posizione giuridica del dipendente in ordine ai servizi da valutare ai fini della quiescenza.

Si rileva quindi, con estrema chiarezza, l'inutilità di questo termine ideato soprattutto in relazione alle possibilità operative di un'Amministrazione che adottava metodi di lavoro e procedure ormai non più praticati.

La sussistenza del termine stesso si traduce oggi, in mancanza di alcun vantaggio a favore del dipendente, in una drastica limitazione del suo diritto di manifestare, in costanza di attività lavorativa, la volontà di riscatto dei servizi pregressi.

Con la modifica proposta, in coerenza con il principio informatore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 e della successiva legge n. 29 del 1979, la disposizione di cui all'articolo 147 viene riportata nell'ambito della moderna politica del lavoro a tutela dei diritti del lavoratore, ammettendo in linea generale il riconoscimento ai fini pensionistici di tutti i servizi prestati.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. L'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Art. 147. — 1. Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, può presentare domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'articolo 145, ovvero successivamente, fino alla data del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.

2. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima del raggiungimento del limite di età di cui al comma 1, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.

3. Nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se incorso nella decadenza di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio ».